

MESSAGGIO

Mittente D.G.P.C.C. UFF. IV
MAE – SEDE – 267/P
Numero protocollo: 267/0103512
Data: 9 MARZO 2005
Posizione: L 6 1012 1

Oggetto/Sommario: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE PER I POSTI DI CONTINGENTE STATALE OPERANTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE E NELLE INIZIATIVE SCOLASTICHE ALL'ESTERO PREVISTE DAL D. LVO 16.4.94, N.297 E SUCCESSIVE MODIFICHE - TRIENNIO 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008

Riferimento:

Diffusione: Generale
Modalità: Operativa

Redazione: BONOMELLI/CAMPOLI/RICCA MARIANI
Firma: SALVADORI

Destinatario: ALLAMB/ALLCONS

Visione: D.G.I.E.P.M. UFF. II
D.G.P.E. UFF.VII

Destinatario esterno
Visione esterno MAE:

Testo: Si trasmette la circolare in oggetto, recante disposizioni per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti sui posti di contingente statale per il prossimo triennio 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008.

La circolare dovrà essere affissa all'albo della sede consolare e delle istituzioni scolastiche interessate entro il 21 marzo 2005, data dalla quale decorreranno i trenta giorni utili per la presentazione delle domande da parte degli interessati, la cui scadenza è pertanto fissata al 20 aprile 2005.

Le graduatorie provvisorie redatte dai dirigenti scolastici, ovvero dalle autorità consolari, dovranno essere affisse all'albo della sede consolare e delle istituzioni scolastiche nonché pubblicate sul sito Internet della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente per territorio o, in mancanza, sul sito del locale Istituto

di Cultura, il 30 maggio 2005. Ciò al fine di favorirne la consultazione da parte degli aspiranti e la eventuale presentazione di reclami.

Si attira l'attenzione sulla circostanza che tutte le domande prodotte dagli aspiranti perverranno presso le Rappresentanze diplomatiche o gli Uffici consolari, ad eccezione di quelle spedite direttamente alle scuole statali. Sarà pertanto cura dell'autorità consolare far pervenire le domande ai dirigenti scolastici di nomina M.A.E. responsabili della redazione delle rispettive graduatorie.

Si sarà inoltre grati alle Rappresentanze diplomatiche e agli Uffici consolari in indirizzo se vorranno dare massima diffusione alle suddette disposizioni, nei modi e con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

Firma e funzione: Il Capo dell'Ufficio, Cons. d'Amb. Faiti Salvadori

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE PER I POSTI DI CONTINGENTE STATALE OPERANTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE E NELLE INIZIATIVE SCOLASTICHE ALL'ESTERO PREVISTE DAL D.L.vo 16.4.94 N.297 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

La presente circolare stabilisce le modalità per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, previste dal D.L.vo 297/94, valide per il triennio 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008.

Le disposizioni della presente circolare devono essere pubblicate all'albo delle rappresentanze diplomatiche, ovvero degli uffici consolari e delle scuole statali interessate, e all'albo dell'Ufficio IV D.G.P.C.C. del MAE. La pubblicazione deve avvenire il 21 marzo 2005 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1 settembre - 31 agosto) sia per quelle che seguono il calendario australe (1 marzo - 28 febbraio). Unitamente alla pubblicazione della circolare, l'autorità consolare dispone la pubblicazione dell'elenco delle scuole (statali, paritarie, legalmente riconosciute, con presa d'atto e straniere) nonché dei corsi di lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del D.Lvo 297/94, ove siano presenti posti di contingente statale, funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Uff.IV dell'avvenuta pubblicazione della circolare.

La presente circolare viene anche pubblicata sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it (politica estera - grandi temi - politica culturale – attività - istituzioni scolastiche - supplenze all'estero), insieme all'elenco generale dei posti di contingente e degli insegnamenti attivati nelle istituzioni scolastiche italiane, straniere e internazionali e nelle iniziative scolastiche italiane all'estero, e insieme all'elenco generale delle scuole italiane all'estero.

GRADUATORIE RELATIVE AI POSTI DI CONTINGENTE STATALE ALL'ESTERO

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, in relazione ai posti di contingente costituiti nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane e straniere all'estero e agli insegnamenti effettivamente impartiti nelle scuole statali, sono costituite specifiche graduatorie per ogni classe di concorso, suddivise nelle seguenti 3 fasce, che vengono utilizzate in ordine prioritario:

Prima fascia

- a) aspiranti inclusi, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 124/99 e Legge 143/04, per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria, residenti nel paese ospite da almeno un anno.
- b) aspiranti inclusi, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 124/99 e Legge 143/04, per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria, non residenti nel paese ospite.

Seconda fascia

- a) gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica idoneità o abilitazione conseguita a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della Legge 341/1990, ovvero a seguito del conseguimento di Laurea in Scienze della Formazione primaria (Legge 53/2003), residenti nel paese ospite da almeno un anno. Sono inoltre inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51, purché residenti nel paese ospite da almeno un anno.

b) gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della Legge 341/ 1990, ovvero a seguito del conseguimento di Laurea in Scienze della Formazione primaria (Legge 53/2003), non residenti nel paese ospite. Sono inoltre inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51.

Terza fascia

a) gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, residenti nel paese ospite da almeno un anno.

b) gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, non residenti nel paese ospite.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) Posti di insegnamento di scuola materna

- Diploma di scuola magistrale, purché conseguito entro l'a.s.2001/2002
- Diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s.2001/2002
- Laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola materna

b) Posti di insegnamento di scuola elementare e corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare

- Diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s.2001/2002
- Laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado e corsi di lingua e cultura italiana a livello medio

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate ai sensi del D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.
- Per i corsi di lingua e cultura italiana a livello medio, titoli previsti dal D.M. del M.P.I. n.334 del 24.1.1994 e successive modificazioni per accedere all'insegnamento nella classe di concorso 43/A, italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media, oppure la laurea in lingue e letterature straniere moderne, purché sia stata conseguita previo superamento di un corso biennale di lingua o letteratura italiana, o insegnamenti equiparati come da tabella di omogeneità allegata alla presente circolare (All.4)

d) Cattedre di scuola secondaria di II grado

- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate ai sensi del D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
- La laurea in Scienze delle attività motorie e sportive è titolo di accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell'equiparazione, disposta dalla Legge 18 giugno 2002, n.136, con il diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.)

2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi dell'art.5 della Legge 11 luglio 2002, n. 148.

REQUISITI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TITOLI SPECIFICI PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE

3. Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie devono essere in possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
 - b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1. 1992, n.16, recante norme di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali;
 - c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio)
 - d) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento di supplenze;
 - e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo (Art. 2, comma 4, DPR 693/1996 e Legge 226/2004)

4. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza
 - b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica

5. Non possono presentare domanda:
 - a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16
 - e) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti
 - f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale
 - g) gli insegnanti assunti a tempo determinato che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

6. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7. E' consentito presentare domanda di inserimento nelle graduatorie delle istituzioni e iniziative scolastiche ⁱ comprese nel territorio di non più di due circoscrizioni consolari ⁱⁱ.
8. Per essere inseriti nelle graduatorie , gli aspiranti supplenti sono tenuti a presentare domanda in carta semplice secondo il Modello 1 (All.1), che deve essere compilato in tutte le sue parti o riprodotto integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall'interessato, in tutte le sue parti. La firma non è soggetta ad autenticazione. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui alla Legge 124/99 e Legge 143/04 compileranno, invece, il Modello 2 (All.2), indicando il punteggio con cui sono inseriti nelle predette graduatorie.
9. Con un unico modello potrà essere richiesto l'inserimento in tutte le classi di concorso, per cui si ha titolo a insegnare, presenti in una delle due circoscrizioni consolari prescelte. Si dovrà utilizzare un distinto modello per ciascuna delle due circoscrizioni.
10. La domanda deve essere rivolta all'autorità responsabile delle graduatorie in cui si chiede di essere inseriti e spedita, entro i termini stabiliti, all'indirizzo del Consolato o Ambasciata competente per territorio (nel caso delle scuole statali di Addis Abeba, Asmara, Istanbul, Atene, Parigi, Madrid, Barcellona, Zurigo, la domanda andrà spedita all'indirizzo delle scuole).
11. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il 20 aprile 2005 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale, sia per quelle che seguono il calendario australe (fa fede la data del timbro postale).
12. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze – che fanno parte integrante del presente provvedimento – sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della costituzione delle graduatorie; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al T.U. in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
13. E' ammessa la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
14. In deroga al termine di cui al precedente punto, gli aspiranti che si trovino di fronte a procedure per il conseguimento dell'abilitazione, a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto nelle scuole di specializzazione di cui agli artt. 3, c. 2 e 4 della Legge 19 novembre 1990, n° 341, hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati con carattere di riserva, e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 15 luglio 2005, la relativa procedura sia ultimata e l'aspirante abbia conseguito l'abilitazione. A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica all'autorità cui è stata inviata la domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione. Decorso tale termine senza che la procedura sia stata ultimata o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli aspiranti predetti sono inclusi nella graduatoria dei non abilitati.
15. In deroga al termine di cui al punto 13, gli aspiranti che si trovino di fronte a procedure per l'inclusione, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'articolo 1 della Legge 124/99, per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria, hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione nelle graduatorie degli inclusi in

graduatoria permanente, con carattere di riserva, e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 15 luglio 2005, la relativa procedura sia ultimata e l'aspirante sia incluso, in Italia, in graduatoria permanente per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria. A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica all'autorità cui è stata inviata la domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui sono stati inclusi. Decorso tale termine senza che la procedura sia stata ultimata, gli aspiranti predetti sono inclusi nella graduatoria in cui risulta abbiano titolo.

16. I candidati che conseguano l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento di cui al precedente punto 1, seconda fascia, lettere a e b, nel corso del periodo di validità delle graduatorie redatte ai sensi della presente circolare possono, dietro presentazione di apposita istanza documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie di seconda fascia, nell'anno scolastico successivo al conseguimento dell'abilitazione o idoneità, con il punteggio loro spettante secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare. La domanda di inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno all'autorità responsabile delle graduatorie.
17. I candidati che ottengano l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui alla Legge 124/99 e Legge 143/04 nel corso del periodo di validità delle graduatorie redatte ai sensi della presente circolare possono, dietro presentazione di apposita istanza documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie di prima fascia, nell'anno scolastico successivo al conseguimento dell'abilitazione o idoneità, con il punteggio acquisito nelle suddette graduatorie permanenti. La domanda di inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno all'autorità responsabile delle graduatorie.
18. L'aspirante già incluso nelle graduatorie per il triennio 2001-2004, ove intenda permanere nella medesima circoscrizione consolare, può presentare domanda di mantenimento o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie medesime compilando il modello di domanda con l'indicazione dei soli titoli valutabili che non siano già stati prodotti all'atto della precedente domanda di inclusione per il triennio di vigenza delle graduatorie in questione. Ove l'aspirante abbia titolo a permanere nella medesima fascia di precedente inclusione in graduatoria, l'indicazione del titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui alle Legge 124/99 e Legge 143/04, invece, dovranno comunque compilare e spedire il Modello 2 (All.2)
19. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione. Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione, l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, e la conseguente posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo domanda. Per i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti vige quanto disposto dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Qualora il Dirigente Scolastico o, in mancanza, l'autorità consolare rilevino dichiarazioni mendaci, provvederanno alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sia ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati.
20. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie dei residenti, gli aspiranti residenti all'estero dovranno allegare alla domanda apposita certificazione, rilasciata dal paese ospite, che ne attesti la residenza da almeno un anno.

21. Gli aspiranti a supplenze presso le scuole straniere, le scuole internazionali, le scuole private italiane all'estero (paritarie, legalmente riconosciute o con presa d'atto) o nei Corsi previsti dall'art.636 D.L.vo n.297/94 sono tenuti a verificare l'esistenza di posti statali previsti dal contingente rispettivamente presso la scuola o la circoscrizione consolare di competenza.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

22. Costituiscono motivi di esclusione:

- a) la domanda priva della firma del candidato
- b) la domanda presentata oltre il termine stabilito
- c) la mancanza dei requisiti generali richiesti, previsti ai punti 3 e 4.

L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dall'aspirante nella propria domanda, ovvero sulla base di accertamenti, eventualmente effettuati dall'autorità preposta a gestire la domanda.

23. Il candidato è escluso dalle graduatorie per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso.
24. Gli aspiranti che abbiano chiesto l'inclusione in graduatoria di più di due circoscrizioni consolari sono esclusi, per il periodo di validità, da tutte le graduatorie per le quali abbiano presentato domanda.

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

25. Il dirigente scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza, l'autorità consolare, esamina le domande presentate dagli aspiranti, attribuisce i punteggi sulla base delle annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola materna, per la scuola elementare, per i corsi di lingua e cultura a livello elementare, per i corsi di lingua e cultura a livello medio e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria previste dal citato Decreto Ministeriale n.39 del 30 gennaio 1998, relative ai posti di contingente statale istituiti nella circoscrizione consolare e agli insegnamenti impartiti nell'istituzione scolastica statale. Nel caso di aspiranti che richiedano l'inclusione nella prima fascia a) e b) di cui al punto 2 della presente circolare, il dirigente scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza, l'autorità consolare, inserisce i candidati nella graduatoria richiesta in base al punteggio dagli stessi dichiarato. In caso di parità di punteggio, si applicano i criteri di preferenza di cui al successivo punto 26.
26. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.487/94 e successive integrazioni e modificazioni

RECLAMI E RICORSI

27. Le graduatorie provvisorie redatte ai sensi della presente circolare sono pubblicate, in data 30 maggio 2005 , all'albo della rappresentanza diplomatica, ovvero dell'ufficio consolare, e delle istituzioni scolastiche interessate. Per favorirne la consultazione e la conoscenza, anche ai fini della presentazione di eventuali reclami, le graduatorie vengono anche pubblicate sui siti Internet delle ambasciate o uffici consolari, ove presenti (vedi All.5).
28. Avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all'autorità consolare responsabile delle graduatorie, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.
29. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, le graduatorie definitive sono affisse all'albo della sede consolare e presso l'istituzione scolastica interessata.
30. L'autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. UFFICIO IV - e, per conoscenza, alla D.G.I.E.P.M. Ufficio II, subito dopo l'affissione all'albo.
31. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
32. L'Amministrazione, con riferimento alla Legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalla presente circolare.

ⁱ Per istituzioni scolastiche si intendono:

- scuole statali;

e, ove vi siano posti di contingente statale:

- scuole internazionali;

- scuole straniere con sezioni italiane;

- scuole private (paritarie, legalmente riconosciute o con presa d'atto).

Per iniziative scolastiche all'estero si intendono:

- corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal D.Lvo 297/94 ove siano posti di contingente statale.

ⁱⁱ Per circoscrizione consolare si intende l'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio consolare.

Al. 1

DOMANDA DI NUOVA INCLUSIONE
DOMANDA DI MANTENIMENTO E/O AGGIORNAMENTO

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ASPIRANTI SUPPLENTI SU POSTI DI CONTINGENTE STATALE NELLE ISTITUZIONI E INIZIATIVE SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO

All'autorità responsabile delle graduatorie di aspiranti supplenti presenti nella circoscrizione consolare
di _____(1)

Al Dirigente Scolastico della Scuola Statale di _____(1)

_____|_____| sottoscritt _____ chiede di essere inserit _____ nelle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di
contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero per le seguenti classi di
concorso: (2)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

DATI ANAGRAFICI

Cognome _____
Nome _____
Nato a _____ provincia di _____
Il _____ sesso _____ codice fiscale _____
residente a (vedi nota 3) _____ provincia o stato estero _____
via/piazza _____ CAP _____
da (indicare da quale data) _____
Recapito al quale s'intende ricevere notifica dell'eventuale nomina per contratto di lavoro a tempo determinato .
Indirizzo _____
Comune _____ provincia _____
C.A.P. _____ Stato _____ Fax _____
Telefono 1) _____ 2) _____
e-mail _____

Data ____/____/____

Firma _____

___ I ___ -sottoscritt___ dichiara:

- a. di essere cittadino___italian___, ovvero cittadina ___del seguente Paese dell'UE _____ e, in quest'ultimo caso, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, ai sensi dell'art. 3, c.2 lettera C del D.M. 103/2001
- b. di essere iscritt___ nelle liste elettorali del comune di _____, ovvero di non essere iscritt___ nelle liste elettorali per il seguente motivo _____, ovvero di essere stat___ cancellat___ dalle liste elettorali a causa di _____
- c. di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (4) _____
- d. di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali (4) _____
- e. di non aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica, ovvero di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica disposto da _____ (indicare l'autorità scolastica) _____ (se temporanea) per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/___
- f. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva _____
- g. di aver prodotto analoga domanda nella circoscrizione consolare di _____
- h. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al punto 4 della parte prima della presente circolare

TITOLI DI PREFERENZA (5) *cerchiare le voci che interessano*

- | | |
|--|--|
| a) insignito di medaglia al valore militare | m) genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra |
| b) mutilato o invalido di guerra ex combattente | n) genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra |
| c) mutilato o invalido per fatto di guerra | o) genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato |
| d) mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato | p) aver prestato servizio militare come combattente |
| e) orfano di guerra | q) aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del l'amministrazione che ha indetto il concorso |
| f) orfano di caduto per fatto di guerra | r) coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico |
| g) orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato | s) invalido o mutilato civile |
| h) ferito in combattimento | t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma |
| i) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa | |
| j) figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente | |
| k) figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra | |
| l) figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato | |

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze q) e r))

Ente _____ data e numero dell'atto ___/___/___

Ente _____ data e numero dell'atto ___/___/___

h. di avere, in relazione alla preferenza R, a carico numero figli _____

i. di aver prestato lodevole servizio in altre amministrazioni pubbliche presso _____ dal ___/___/___ al ___/___/___

Data ___/___/___

Firma _____

DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI (6)

Titolo di studio _____
anno di conseguimento _____ presso _____ con voto _____
esami sostenuti prescritti per l'ammissione _____

Abilitazione/idoneità _____

a seguito di € abilitazione riservata € concorso ordinario € S.S.I.S. € U.E.

€ laurea in scienze della formazione primaria

anno di conseguimento _____ presso _____ con voto _____

Titolo per l'idoneità all'insegnamento della lingua straniera per la scuola elementare _____
anno di conseguimento _____ presso _____ con voto _____
lingua/e straniera/e _____

Diploma di specializzazione per il sostegno: € art. 8 del D.P.R. 31.10.75/970 € art. 325 comma
3 D.L.16.4.94/297 € S.S.I.S.

Anno di conseguimento _____ presso _____
ordine scuola _____ tipologia di handicap _____

Diploma o attestato di specializzazione o perfezionamento con esame individuale finale

anno di conseguimento _____ presso _____
durata legale del corso _____

Dottorato di ricerca _____
anno di conseguimento _____ presso _____
durata legale del corso _____

Borsa di studio _____
completata nell'anno _____ presso _____
durata _____

Data ____ / ____ / ____

Firma _____

DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (7)

Anno scolastico _____ classe di concorso _____

Dal ___/___/___ al ___/___/___ ovvero per complessivi giorni _____

Istituzione scolastica _____

Indirizzo _____ Comune _____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____

Dal ___/___/___ al ___/___/___ ovvero per complessivi giorni _____

Istituzione scolastica _____

Indirizzo _____ Comune _____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____

Dal ___/___/___ al ___/___/___ ovvero per complessivi giorni _____

Istituzione scolastica _____

Indirizzo _____ Comune _____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____

Dal ___/___/___ al ___/___/___ ovvero per complessivi giorni _____

Istituzione scolastica _____

Indirizzo _____ Comune _____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____

Dal ___/___/___ al ___/___/___ ovvero per complessivi giorni _____

Istituzione scolastica _____

Indirizzo _____ Comune _____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____

Dal ___/___/___ al ___/___/___ ovvero per complessivi giorni _____

Istituzione scolastica _____

Indirizzo _____ Comune _____ Provincia _____

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che *“l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto”*. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun servizio, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

Data ___/___/_____

Firma _____

PAGINA CONCLUSIVA

___ I ___ sottoscritt ___ dichiara di aver compilato le seguenti pagine: _____

e di aver allegato n. _____ fogli aggiuntivi.

___ I ___ sottoscritt ___ ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996, autorizza l'Amministrazione a utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di reclutamento di cui alla presente domanda.

- spazio per ulteriori dichiarazioni dell'interessato

Data ____/____/____

Firma _____

AVVERTENZA

La compilazione del modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

In particolare:

- i dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di costituzione delle graduatorie, in occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica o consolare dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

NOTE

- (1) Indicare una delle due circoscrizioni prescelte (es. circoscrizione di Parigi), oppure la denominazione della scuola statale eventualmente ivi compresa. Spedire la domanda all'indirizzo della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente (reperibile sul sito www.esteri.it alla voce Il Ministero, Rappresentanze diplomatiche), oppure spedirla all'indirizzo della scuola statale (reperibile sul sito www.esteri.it, alla pagina raggiungibile attraverso il seguente percorso: politica estera – grandi temi – politica culturale – attività – istituzioni scolastiche).
Occorre compilare due modelli distinti: uno per la scuola statale e uno per le altre istituzioni/iniziative scolastiche comprese nella stessa circoscrizione consolare.
- (2) Indicare “*scuola materna*” per la scuola materna, “ *scuola elementare*” per la scuola elementare, “*corsi di lingua e cultura a livello elementare*” e “*corsi di lingua e cultura a livello medio*” per i relativi corsi; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, indicare la/le specifica/he classe/i di concorso per la/le quale/i si intende chiedere l'inserimento in graduatoria (es. *43/A, Italiano, storia, educazione civica, geografia nella scuola media; 50/A, materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado*)
- (3) Il possesso della residenza da almeno un anno nel Paese in cui ha sede l'istituzione o iniziativa scolastica, costituisce titolo di precedenza ai fini dell'inclusione in graduatoria.
- (4) Nel caso in cui l'aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
- (5) Per i titoli di preferenza si fa riferimento all'art. 5 comma 4 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni.
- (6) Per ciascun tipo di titolo previsto dalle lettere “A”, “B”, “C” e “D” della tabella di valutazione annessa come allegato alla presente circolare, è stato riportato il tipo di informazioni richieste. Qualora l'aspirante possieda più titoli della stessa tipologia deve compilare la parte “altri titoli”, con tutte le informazioni richieste per il titolo corrispondente.
- (7) Indicare i titoli di servizio valutabili ai sensi della lettera “E” della tabella di valutazione annessa come allegato alla presente circolare. Più servizi prestati nello stesso anno scolastico, per lo stesso insegnamento (classe di concorso) e nella stessa istituzione scolastica devono essere riassunti complessivamente in un'unica soluzione.

___ I ___ -sottoscritt___ dichiara:

- a) di essere cittadino___ italian___, ovvero cittadino___ del seguente Paese dell'UE _____ e, in quest'ultimo caso, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, ai sensi dell'art. 3, c.2 lettera C, del D.M. 103/2001
- b) di essere iscritt___ nelle liste elettorali del comune di _____, ovvero di non essere iscritt___ nelle liste elettorali per il seguente motivo _____, ovvero di essere stat___ cancellat___ dalle liste elettorali a causa di _____
- c) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (4) _____
- d) di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali (4) _____
- e) di non aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica, ovvero di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica disposto da _____ (indicare l'autorità scolastica) _____ (se temporanea) per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/___
- f) di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva _____
- g) di aver prodotto analoga domanda nella circoscrizione consolare di _____
- h) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al punto 4 della parte prima della presente circolare
- i) di essere incluso/a nelle seguenti graduatorie permanenti della provincia di _____:
- posto/classe di concorso _____ con punti _____
 - posto/classe di concorso _____ con punti _____
 - posto/classe di concorso _____ con punti _____
 - posto/classe di concorso _____ con punti _____

TITOLI DI PREFERENZA (5) *cerchiare le voci che interessano*

- | | |
|--|---|
| a) insignito di medaglia al valore militare | m) genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra |
| b) mutilato o invalido di guerra ex combattente | n) genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra |
| c) mutilato o invalido per fatto di guerra | o) genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato |
| d) mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato | p) aver prestato servizio militare come combattente |
| e) orfano di guerra | q) aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze dell'amministrazione che ha indetto il concorso |
| f) orfano di caduto per fatto di guerra | r) coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico |
| g) orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato | s) invalido o mutilato civile |
| h) ferito in combattimento | t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma |
| i) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa | |
| j) figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente | |
| k) figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra | |
| l) figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato | |

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze q) e r))

Ente _____ data e numero dell'atto ___/___/___
Ente _____ data e numero dell'atto ___/___/___

- h. di avere, in relazione alla preferenza R, a carico numero figli _____
- i. di aver prestato lodevole servizio in altre amministrazioni pubbliche presso _____ dal ___/___/___ al ___/___/___

Data ____/____/____

Firma _____

Data ____/____/____

Firma _____

PAGINA CONCLUSIVA

___ I ___ sottoscritt ___ dichiara di aver compilato le seguenti pagine: _____

e di aver allegato n. _____ fogli aggiuntivi.

___ I ___ sottoscritt ___ ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996, autorizza l'Amministrazione a utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di reclutamento di cui alla presente domanda.

- spazio per ulteriori dichiarazioni dell'interessato

Data ____/____/____

Firma _____

AVVERTENZA

La compilazione del modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

In particolare:

- i dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di costituzione delle graduatorie, in occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica o consolare dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

NOTE

1. Indicare una delle due circoscrizioni prescelte (es. circoscrizione di Parigi), oppure la denominazione della scuola statale eventualmente ivi compresa. Spedire la domanda all'indirizzo della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente (reperibile sul sito www.esteri.it alla voce Il Ministero, Rappresentanze diplomatiche), oppure spedirla all'indirizzo della scuola statale (reperibile sul sito www.esteri.it, alla pagina raggiungibile attraverso il seguente percorso: politica estera – grandi temi – politica culturale – attività – istituzioni scolastiche).
Occorre compilare due modelli distinti: uno per la scuola statale e uno per le altre istituzioni/iniziative scolastiche comprese nella stessa circoscrizione consolare.
2. Indicare “*scuola materna*” per la scuola materna, “ *scuola elementare*” per la scuola elementare, “*corsi di lingua e cultura a livello elementare*” e “*corsi di lingua e cultura a livello medio*” per i relativi corsi; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, indicare la/le specifica/he classe/i di concorso per la/le quale/i si intende chiedere l'inserimento in graduatoria (es. *43/A, Italiano, storia, educazione civica, geografia nella scuola media; 50/A, materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado*)
3. Il possesso della residenza da almeno un anno nel Paese in cui ha sede l'istituzione o iniziativa scolastica, costituisce titolo di precedenza ai fini dell'inclusione in graduatoria.
4. Nel caso in cui l'aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
5. Per i titoli di preferenza si fa riferimento all'art. 5 comma 4 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni.
6. Per ciascun tipo di titolo previsto dalle lettere “A”, “B”, “C” e “D” della tabella di valutazione annessa come allegato alla presente circolare, è stato riportato il tipo di informazioni richieste. Qualora l'aspirante possieda più titoli della stessa tipologia deve compilare la parte “altri titoli”, con tutte le informazioni richieste per il titolo corrispondente.

AII.3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ASPIRANTI SUPPLEMENTI SUI POSTI DI CONTINGENTE STATALE NELLE ISTITUZIONI E INIZIATIVE SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO.

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

1) Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio: **punti 12**, più **punti 0,50** per ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori **punti 4** se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110. Nelle graduatorie di scuola materna e elementare e *nelle graduatorie dei corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare* è assegnato un punteggio ulteriore di **30 punti** per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest'ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (**12 punti**) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITA'

1) Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti *fino a un massimo di* **punti 36**.

Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 **punti 12**

per il punteggio da 60 a 65 **punti 15**

per il punteggio da 66 a 70 **punti 18**

per il punteggio da 71 a 75 **punti 21**

per il punteggio da 76 a 80 **punti 24**

per il punteggio da 81 a 85 **punti 27**

per il punteggio da 86 a 90 **punti 30**

per il punteggio da 91 a 95 **punti 33**

per il punteggio da 96 a 100 **punti 36**

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

2) In aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori **punti 30**.

Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori **punti 30**.

Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possieda entrambi i titoli sopra elencati.

3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione Europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti **punti 24**. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella.

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):

– per ogni titolo **punti 3**
(fino a un massimo di punti 12)

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

– per ogni titolo **punti 6**
(fino a un massimo di punti 12)

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, *fino ad un massimo complessivo di punti 12*.

1) Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970](#), ovvero considerati validi dall'art. 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 **punti 3**

2) Dottorato di ricerca:

– per ogni anno di durata legale del corso **punti 4**

3) Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli Istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette Istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati:

– per ogni anno di durata legale del corso **punti 1,5**

4) Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti Istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:

– per ogni anno di durata della borsa di studio **punti 1,5**

I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale.

E) TITOLI DI SERVIZIO

1) Prima fascia: servizio specifico

Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

- a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
- b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
- c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
- d) istituzioni convittuali statali;

– per ogni anno **punti 12**

– per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **punti 2**

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico)

2) Seconda fascia: servizio non specifico

Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1):

– per ogni anno **punti 6**

– per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **punti 1**

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

3) **Terza fascia: altre attività di insegnamento**

Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:

- a) scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1);
- b) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
- p) Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
- d) Accademie;
- e) Conservatori;
- f) scuole presso Amministrazioni statali;
- g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate;

– per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **punti 0,50**

(fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)

NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO

(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, ecc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

(2) Il servizio di insegnamento prestato su posti di contingente nelle scuole all'estero è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale, come pure il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o funzionanti con presa d'atto.

(3) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

(4) Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di Lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia. Per l'inserimento nelle graduatorie dei corsi di lingua e cultura italiana di livello elementare e/o medio, è valutato di prima o seconda fascia in base alla specificità del livello.

(5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'Autorità consolare d'intesa con gli Uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia.

(6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive dell'insegnamento della religione cattolica è valutato come servizio di seconda fascia.

(7) Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge.

(8) Il servizio conseguente a nomina in commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

(9) I servizi di insegnamento resi in scuole o Istituti universitari di Paesi comunitari sono valutati come servizi di terza fascia.

(10) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.

Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.

(11) Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie.

(12) Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di assunti a tempo indeterminato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994.

(13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.

(14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore.

(15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti

(16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

(17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia.

(18) Qualora nel corso dello stesso anno scolastico l'interessato abbia prestato servizio in scuole di diverso ordine e grado per diversi insegnamenti, il servizio verrà valutato distintamente per ogni tipo di insegnamento prestato. La somma dei punteggi così attribuiti non può, peraltro, superare il punteggio previsto per un intero anno scolastico e per il servizio relativo all'insegnamento valutato nella misura più favorevole. Il servizio è valutato a prescindere dal numero di ore settimanali di insegnamento prestato. Il servizio prestato nell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria non è valutabile.

Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi

- 1. I servizi prestati in qualità di “assistente di lingua” sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane sono valutati come servizi di terza fascia.*
- 2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n.10, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici*
- 3. Il servizio di insegnamento prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto l’obbligo di versamento dei relativi contributi previsti secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporti di lavoro attivata.*
- 4. Il servizio di insegnamento che ha dato luogo a trattamento di pensione non è valutabile*
- 5. Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole italiane all’estero, di cui alla nota 2 delle note al punto E) titoli di servizio valutato come servizio di prima o di seconda fascia – a seconda se specifico o meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione – l’insegnamento su posti di contingente statale italiano, reso sia in scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente riconosciute o con presa d’atto, sia in scuole straniere. Analoga valutazione si applica al servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto di lavoro non è previsto atto di nomina dell’Amministrazione degli Affari Esteri.*
- 6. Il servizio prestato con contratto di prestazione d’opera è valutato per i soli giorni di effettivo servizio e non per l’intero periodo indicato nel contratto.*

ALL. 4

Tabella di omogeneità del Ministero della Pubblica Istruzione

43/A	Lingua italiana	Grammatica della lingua italiana Linguistica italiana Storia della lingua italiana
43/A	Letteratura italiana	-----

All. 5

Elenco dei siti Internet

ADDIS ABEBA	www.telecom.net.et/~iic
ALESSANDRIA	www.italembassy.org.eg
AMBURGO	www.consolati-italiani.de/amburgo
AMSTERDAM	www.solcon.nl/consolato
ANVERSA	vedi Bruxelles
ASMARA	www.ambitalia.org.er
ATENE	www.italianembassy.gr
BARCELLONA	www.italconsulbcn.org
BASILEA	www.italconsbasilea.ch
BELGRADO	www.italy.org.yu
BELO HORIZONTE	www.conbelo.org.br
BERLINO	www.ambasciata-italiana.de
BERNA/COIRA	www.consolato-italia-be.ch
BOGOTA'	www.ambitaliabogota.org
BOSTON	www.italianconsulateboston.org
BRATISLAVA	www.ambitaba.sk
BRUXELLES/ANVERSA	http://sedi.esteri.it/consbruxelles
BUCAREST	www.ambitalia.ro
BUDAPEST	http://sedi.esteri.it/budapest
BUENOS AIRES/MAR DEL PLATA	www.consitalia-bsas.org.ar
CARACAS	www.consitaliacaracas.com.ve
CHAMBERY	www.icor.fr/italconsulchambery
CHARLEROI	http://users.skynet.be/consolato.italia.charleroi
CITTA' DEL MESSICO	www.embitalia.org.mx
COLONIA	www.consolato-italia-colonia.de
CORDOBA	www.itacordoba.org.ar
DORTMUND	vedi Hannover
EDIMBURGO	www.consedimb.demon.co.uk/index1.htm
ESCH SUR ALZETTE	www.ambitalialux.lu
FRANCOFORTE	www.consolati-italiani.de/francoforte
FRIBURGO	www.consolati-italiani.de/friburgo/
GERUSALEMME	http://sedi.esteri.it/gerusalemme
GINEVRA	http://sedi.esteri.it/ginevra
HANNOVER/DORTMUND/SAARBRUCKEN	www.italia-hannover.de
IL CAIRO/ALESSANDRIA	www.italembassy.org.eg
ISTANBUL	www.italyancons.org.tr
LA PLATA	www.con-it-laplata.org.ar
LAGOS	www.consolatoitalianolagos.org
LIEGI	http://sedi.esteri.it/liegi
LILLA	Vedi Metz
LIMA	www.italembperu.org.pe
LIONE	www.italconsul-lyon.org
LONDRA/MANCHESTER	www.embitaly.org.uk

LOSANNA	www.itu.int/Consulate/Italy/losanna.html
MADRID	www.consitaliamadrid.org
MANCHESTER	vedi Londra
MAR DEL PLATA	www.cons-italia.com.ar
MENDOZA	www.consitalia-mendoza.com.ar
METZ/LILLA/MULHOUSE	www.cgi-metz.com
MONACO	www.consolati-italiani.de/monaco/index1.htm
MONTEVIDEO	www.ambitalia.com.uy
MOSCA	www.ambmosca.ru
NEW YORK	www.italconsulnyc.org
NIZZA/MARSIGLIA	www.perso.wanadoo.fr
PARIGI	www.italconsulparigi.org
PRAGA	www.italianembassy.cz
RABAT	www.ambitalia.ma/iic
ROSARIO	www.consit-rosario.org,ar
SAARBRUCKEN	vedi Hannover
SAN GALLO	www.itu.int/Consulate/Italy/SanGallo
SAN JOSE DE COSTARICA	www.ambita.com
SAN PAOLO	www.italconsul.org.br
SANTIAGO DEL CILE	www.embitalia.cl
SOFIA	www.ambitaliasofia.org
STOCCARDA	www.consolati-italiani.de/stoccarda/
TIRANA	www.ambitalia-tirana.com
TRIPOLI	www.ambitalia-libia.org
TUNISI	http://ambitalia.tn.cnr.it
ZURIGO	www.consolato-italia-zh.ch